



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☎ 0461.496444 – ✉ 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI N. 1

Trento, 25 maggio 2015

Prot. n. S171/15/ 276177 /3.5-562-15

Oggetto: affidamento dei Servizi di trasporto speciale a favore degli alunni e portatori di handicap della Provincia di Trento e servizi integrativi alla linea.

Vista la nota di data 21 maggio 2015 prot. n. 270584/15 del competente Servizio Trasporti si forniscono i seguenti chiarimenti:

QUESITO 1)

Con la presente si richiede delucidazione in merito al contenuto della "BUSTA A — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" relativamente al documento PASSOE al fini dell'AVCPASS:

- si chiede se tale documento, qualora il soggetto partecipante fosse un consorzio, dovrà essere posseduto ed inserito nella busta di gara solamente dal consorzio o anche da tutte le ditte ad esso consorziate.

Inoltre si chiede, relativamente al Capitolato Speciale d'appalto al punto all'art. 4 punto 8, se la valutazione da compiersi al 31 dicembre di ogni anno, relativa alla data di prima Immatricolazione dei mezzi impiegati che non potrà essere anteriore a 15 anni, valga anche per l'anno scolastico 2015/2016 e pertanto se nel periodo di tempo compreso tra il 01/09/2015 e il 31/12/2015 sia ammesso l'utilizzo di mezzi con data di prima immatricolazione anteriore ad anni 15 e se sia corretto dedurre che al 31/12/2015 si valuterà l'incremento percentuale sulla base dei rinnovi dei mezzi oltre i 13 anni avvenuti nell'arco temporale 01/09/2015 — 31/12/2015.

Dal tenore letterale del punto dell'art. 4 infatti si deduce che la limitazione di vetustà a 15 anni dei mezzi non sia a partire dal 01/09/2015 ma dal 31/12/2015.

Si chiede inoltre per conferma di corretta interpretazione, relativamente all'incremento annuale della percentuale massima del 2,5% della base di gara e relativamente alle varie parti funzionali di cui al punto 1 dell'art. 3: tale percentuale del 2,5%, dedotto il ribasso di gara, pare concesso in toto a fronte del rinnovo di un numero massimo di 45 mezzi; se l'interpretazione è corretta a fronte di un rinnovo di 30 mezzi si avrà un incremento del 1,66%. Si chiede se tale interpretazione sia corretta.

Inoltre si chiede se il rinnovo dei massimo 45 mezzi sia vincolato a qualche percentuale relativa alle classi di capienza o se i 45 mezzi rinnovati possano appartenere anche ad una sola delle classi di capienza (esempio rinnovo di n. 45 mezzi da 0 a 9 posti).

RISPOSTA:

Per quanto riguarda il documento "PASO" che il concorrente deve inserire nella "Busta A - documentazione amministrativa", si conferma che esso va presentato dal Consorzio in un unico esemplare e che lo stesso deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associati/consorziate ed eventuali ausiliari prima di inviarlo alla Stazione appaltante.

Si rinvia alle indicazioni espressamente fornite dall'ANAC nelle FAQ AVCPass, rinvenibili al seguente indirizzo internet <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPass>.

L'art. 4, comma 8, del capitolato, nella parte in cui prevede che "*nel corso del contratto*" tutti i mezzi impiegati debbono avere data di prima immatricolazione anteriore ai 15 anni, deve considerarsi precettivo, riguardo all'età dei mezzi, sin dall'avvio dei servizi alla data dell'1 settembre 2015, evidente anche considerando altrimenti l'irragionevolezza del dispositivo incentivante di cui all'art. 3, commi 1 e 2 ove nella prima fase dell'anno scolastico 2015/2016 si consentisse l'impiego di mezzi che nemmeno raggiungono la soglia necessaria in corso di contratto.

La dizione "*con valutazione da compiersi al 31 dicembre di ogni anno*" vale, dunque, unicamente ad indicare il momento organizzativo in cui l'Amministrazione "cristallizza", sino al termine dell'anno scolastico del 31 agosto, la corretta messa a disposizione dei mezzi rispetto agli obblighi contrattuali, nel senso che a quella data di dicembre l'aggiudicatario si attiva per la produzione della documentazione atta a dimostrare il requisito di anzianità nei 15 anni (o nei 20 nel caso si tratti di mezzi con le caratteristiche indicate nella seconda parte del comma 8 dell'art. 4), perdurante dall'inizio dell'anno scolastico, a nulla rilevando (a beneficio dello stesso aggiudicatario) che dopo il 31 dicembre qualcuno o tutti i mezzi (aventi max 15 anni al 31 dicembre) possa nei mesi successivi (sino al 31 agosto) superare il limite predetto.

Analogamente negli anni successivi al primo: dall'1 settembre al 31 dicembre nessun mezzo impiegato deve superare i 15 anni (o i 20 nel caso si tratti di mezzi con le caratteristiche indicate nella seconda parte del comma 8 dell'art. 4), mentre il superamento "fisiologico" che possa avvenire nei mesi successivi, sino al 31 agosto, non rileva.

Coerentemente con quanto sopra, relativamente al periodo 1 settembre - 31 dicembre 2015, ed analogamente per gli anni successivi, l'applicazione dell'incremento del corrispettivo di cui all'art. 3 avviene considerando il numero di rinnovi di mezzi che abbiano un numero di anni superiore a 13 ma inferiore a 15 (o a 20 nel caso si tratti di mezzi con le caratteristiche indicate nella seconda parte del comma 8 dell'art. 4).

Risulta corretta l'interpretazione dell'art. 3 circa la spettanza in toto della somma percentuale del 2,5% della base di gara (pari ad Euro 20.943.200 annui), dedotto il ribasso, in caso di rinnovo di 45 mezzi aventi un'età di più di 13 anni ma meno di 15 (o di 20 nel caso si tratti di mezzi con le caratteristiche indicate nella seconda parte del comma 8 dell'art. 4), con decurtazione proporzionale in caso di numero inferiore a 45.

Relativamente alla programmazione del rinnovo dei mezzi, viene lasciata piena libertà imprenditoriale sulla scelta dei mezzi da rinnovare.



IL DIRIGENTE

- dott. Leonardo Caronna -